
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Compensazione delle spese per 2/3: irragionevole in assenza di uno scarto rilevante tra chiesto e pronunciato.

E' priva di logica ragionevolezza la compensazione per i 2/3 delle spese di lite quando non vi è stato alcun rilevante scarto tra l'importo richiesto dalla parte istante e quello riconosciuto dal giudicante.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 5.2.2014, n. 2668

...omissis...

che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l'unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5) ci si duole che la Corte d'appello abbia compensato per i 2/3 le spese processuali, e ciò nonostante la modestia dello scarto tra l'importo liquidato dal giudice e quello richiesto (avendo il ricorrente domandato alla Corte d'appello un indennizzo pari ad Euro 2.200,00, quantificato in ragione di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo, ed avendo la Corte territoriale liquidato l'importo di Euro 1.500,00 per essersi limitata ad adottare un parametro indennitario leggermente più basso, pari ad Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo);

che la censura è fondata;

che non v'è dubbio che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la

compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 cod. proc. civ., comma 2), comprende anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cass., Sez. 3, 21 ottobre 2009, n. 22381);

che, tuttavia, la motivazione alla base della disposta compensazione per i 2/3 delle spese di lite si appalesa priva di logica ragionevolezza, posto che nella specie non vi è stato alcun rilevante scarto (Cass., Sez. 6-1, 17 giugno 2012, n. 617) tra l'importo richiesto dalla parte istante e quello riconosciuto dalla Corte territoriale;

che, inoltre, l'ampiezza della dichiarata compensazione - tra l'altro di gran lunga eccedente il divario percentuale sussistente tra l'indennizzo domandato (pari ad Euro 1.000,00 per anno di ritardo, quindi entro i limiti dei parametri CEDU applicati dalla giurisprudenza di questa Corte) e quello liquidato - finisce con il risolversi nella sostanziale vanificazione della soccombenza dell'Amministrazione convenuta, che, invece, deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese per non rendere vuota la tutela accordata;

che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente al capo delle spese;

che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, per l'intero, delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente nel giudizio di merito, nell'importo già liquidato dalla Corte territoriale;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che anche le spese del giudizio di cassazione devono essere distratte in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente al capo delle spese e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali per l'intero, nell'importo già liquidato dalla Corte d'appello e con distrazione in favore dell'Avvocato Isabella xxx, dichiaratasi antistataria;

condanna il Ministero alla rifusione delle spese, altresì, del giudizio di cassazione, spese liquidate in Euro 556,25, di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 506,25 per compensi, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario, Avvocato Isabella xxx.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014